



LE CONFERME DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato a tempo di record le indicazioni sull'applicazione delle misure contenute nel cosiddetto decreto legge "liquidità" (d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020), attraverso la **circolare n.9/E del 13 aprile**.

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano gli enti non commerciali, la circolare conferma le indicazioni che abbiamo fornito nell'informativa del 10 aprile 2020 e che di seguito sintetizziamo:

1. la moratoria sui versamenti prevista dall'art. 18 del decreto liquidità per gli enti non commerciali si riferisce alle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sui contributi previdenziali e sui premi INAIL relativi all'attività non commerciale; ricordiamo che tale moratoria consente di sospendere i pagamenti (a prescindere dalle dimensioni dell'ente) in scadenza ad aprile e maggio e di riversarli entro il 30 giugno (o in 5 rate successive a partire da tale data).
2. Se l'ente non commerciale affianca all'attività istituzionale anche una o più attività di impresa (attività commerciali) non perde il diritto ad utilizzare la moratoria precedente, ma per i versamenti relativi al "segmento" commerciale dell'attività, dovrà fare riferimento alle regole previste per le imprese, ossia: calo del "fatturato" commerciale nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente; ricordiamo che questa moratoria riguarda anche l'IVA.
3. Sono fatte salve le disposizioni in tema di sospensione dei pagamenti previste dal d.l. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"); ricordiamo, a tal proposito, che questo decreto ha previsto per le APS la sospensione dei pagamenti per le stesse imposte precedenti (esclusa l'IVA) per il mese di marzo (ormai già decorso) e per il corrente mese di aprile; la moratoria, in questo caso, non è disposta per la sola attività istituzionale (non di impresa), ma deve considerarsi applicabile per l'intero novero delle attività svolte, visto che è riferita al soggetto in quanto tale (le APS, così come le Odv e anche le Onlus); pertanto, un'APS che svolga anche attività commerciale, ma che non può "vantare" un decremento del fatturato commerciale rispetto allo scorso anno (e quindi è tenuta comunque a versare l'Iva, se a debito) o che è a credito di Iva per il mese di aprile, potrebbe avere interesse ad utilizzare, per questo mese, la "vecchia" disposizione del Cura Italia, che le consente di non versare ritenute e contributi su tutto il personale, anche quello impegnato nelle attività commerciali; deve, tuttavia essere ricordato, che i versamenti sospesi ad aprile in base a questa disposizione, devono essere versati entro il 1° giugno prossimo (o rateizzati in 5 rate a partire da quella data).

Roma, 15 aprile 2020

ARCI APS nazionale

Osservatorio legislativo – Ufficio Tutela associativa
Tel. 06 41609 508 - osservatoriolegislativo@arci.it | Tel. 06 41609 251 - helpinforma@arci.it
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma